ISSN 0436-0230

GIURISPRUDENZA DI MERITO

direttore scientifico **Ciro Riviezzo**

06-2013

XLV — giugno 20**13**, n° **06**

| **estratto**

I NUOVI REQUISITI DI FORMA-CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO

nota di **Antonella Stilo**

MVLTA PAVCIS AG

GIUFFRÈ EDITORE

183 I NUOVI REQUISITI DI FORMA-CONTENUTO DELL'ATTO DI APPELLO

Corte di Appello di Roma - 15 gennaio 2013 - Est. Torrice

Appello civile - In genere - Omessa indicazione delle modifiche da apportare al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto - Inammissibilità.
(c.p.c., art. 434; l. 7 agosto 2012, n. 134)

L'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, «sottocapi») che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).

FATTO E MOTIVI. - Pronunziando sul ricorso proposto da XXXXX nei confronti di XXXX, ricorso volto alla condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 12.853,69, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a titolo di differenze retributive, così ha statuito il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro:..*disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, condanna la XXXXX in persona del legale rappresentante pro tempore* al pagamento della somma di euro 12.853,69, oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo; condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che liquida in euro 2.100,00 oltre iva e cpa come per legge.

Con atto depositato il 24 settembre 2012 XXXXX ha proposto appello avverso detta sentenza, per chiedere che, in sua riforma, si dichiari che nulla è dovuto da essa appellante al XXXXX a titolo di differenze retributive; in via subordinata ha domandato che si ridetermini la somma *dovuta tenendo conto delle censure sopra evidenziate*; ha domandato che l'appellato sia condannato alla refusione delle spese dei due gradi del giudizio.

Si è costituito in giudizio XXXXXXX, il quale ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha domandato il rigetto.

Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo

Il giudice di prime cure è pervenuto alla statuizione impugnata sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono:

- era pacifico che il livello attribuito dalla società al XXXXX era quello che emergeva dalle buste paga
- era infondata la prospettazione difensiva della società secondo cui non spettava la somma di euro 2498,19 rivendicata a titolo di differenze retributive sul rilievo che per il periodo 1.4.2004-17.3.2006 il conteggio era stato elaborato con riferimento al V livello e non con riferimento al IV; e tanto perché l'esame della tavola riassuntiva dei minimi tabellari per i livelli II, III e IV evidenziava che i conteggi erano stati correttamente sviluppati con applicazione dei minimi tariffari previsti in relazione ai diversi livelli nei quali il XXXX era stato inquadrato nel corso del rapporto di lavoro (il giudice ha richiamato a fini esemplificativi la retribuzione rivendicata per i mesi di gennaio e

febbraio 2005 per evidenziare che era stato fatto corretto riferimento ai minimi tabellari previsti per il IV livello)

• le ore di lavoro indicate nei conteggi e, segnatamente, quelle risultanti dai prospetti paga di maggio 1992, dicembre 1993, aprile 1996, gennaio e settembre 1998, dicembre 2003, mensilità alle quali erano riferite le contestazioni formulate dalla società, erano conformi all'orario di lavoro osservato dal XXXXXX, nei termini quantitativi riferiti dai testi escussi (il giudice di prime cure ha richiamato le deposizioni rese dai testi XXXXXX) che avevano confermato quanto sul punto allegato dal ricorrente;

• i conteggi esponevano per la più gran parte orari di lavoro inferiori alle 173 ore mensili mentre nel mese di ottobre 2003 il numero di ore lavorate (184) risultava conforme al dato esposto nella corrispondente busta paga;

• le voci esposte nei conteggi relativamente a festività, straordinario, ferie e trasferte risultavano corrisposte nelle buste paga ma quantificate con riferimento a minimi tabellari diversi da quelli relativi all'effettivo livello nel quale il XXXXX era stato inquadrato nel corso del rapporto di lavoro;

• quanto ai permessi cd riduzione di orario di lavoro di cui all'art. 5 della parte generale del CCNL di categoria, dalla prova testimoniale era stata smentita la tesi difensiva della società secondo cui i permessi annui retribuiti di 15 minuti al giorno erano fruiti, secondo prassi aziendale, all'inizio ovvero alla fine della giornata di lavoro: i testi XXXXXX avevano avvalorato che l'orario di lavoro era pari ad 8 ore al giorno e non avevano confermato l'esistenza dell'uso aziendale allegato dalla società; le brevi pause di cui avevano parlato i testi, cd pausa caffè, non erano sussumbili entro la prospettata prassi aziendale, rimasta senza alcun riscontro probatorio; spettavano dunque le differenze correlate a detti permessi.

L'atto di appello (pp. II e III) riporta le premesse in fatto che si leggono nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado (pp. II, III, IV); lo svolgimento del processo di primo grado è descritto nella p. IV.

Nell'atto di appello sono riproposte le contestazioni formulate nei confronti dei conteggi allegati al ricorso di primo grado; l'appellante riproponendo le eccezioni di *insussistenza del diritto dell'appellato a percepire differenze retributive — Erroneità e genericità dei conteggi allegati al ricorso di primo grado* deduce che la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla correttezza di detti conteggi è *destituita di fondamento*, al pari della statuizione con la quale il giudice di prime cure ha affermato la correttezza dei conteggi in relazione al numero di ore mensili lavorate e al pari della statuizione con la quale il giudice ha accertato il diritto al ricalcalo delle voci retributive festività, straordinario, ferie e trasferte; l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che per gennaio e febbraio 2005 il minimo retributivo indicato come parametro di riferimento era di euro 1.297,56 che era proprio del V livello e non del quarto; che, se i conteggi allegati al ricorso avessero tenuto conto dell'orario contrattuale di 40 ore settimanali avrebbero dovuto riportare sempre come numero complessivo di ore lavorate 173 e non il numero variabile riportato nei conteggi, numero corrispondente alle ore indicate nelle buste paga, cifra, questa, anche inferiore a 173; che le voci festività, straordinario, ferie e trasferte erano state computate con riguardo al V livello e non con riguardo all'inquadramento effettivamente spettante al XXXX.

Nella prospettiva dell'appellante il giudice non aveva considerato che il ricorrente non aveva contestato quanto allegato nella memoria di contestazione nel giudizio di primo grado e che i testi escussi avevano confermato la fruizione di 15 minuti di permesso all'inizio o alla fine della giornata di lavoro e comunque durante al giornata di lavoro.

L'art. 434 comma 1 c.p.c, come sostituito dall'art. 54 comma 1, lett. c-*bis*, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134 dispone:

il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414.L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

La nuova disposizione, a parere di questa Corte territoriale, impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti del S.C. (Cass. 24 novembre 2005, n. 24834; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 c.p.c..

Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, da proporsi come prima dell'intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall'art. 414, deve essere, a pena di inammissibilità, motivato.

Il che significa, a giudizio di questa Corte territoriale, che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.

Con la conseguenza che non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.

In conclusione a giudizio di questa Corte territoriale l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, «sottocapi») che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativi); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).

L'opzione interpretativa sopra esposta è l'unica che, a parere di questa Corte territoriale, garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Cost., nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 436-*bis* c.p.c.

È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 434 c.p.c.

È evidente,inoltre, che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell'art. 434 c.p.c. tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436-*bis* c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello.

L'appello in esame, per essere stato depositato il 24 settembre 2012 soggiace alla disciplina di cui all'art. 434 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.

Esso è costruito in maniera difforme rispetto alla previsione contenuta nell'art. 434 c.p.c. in quanto l'appellante, pur avendo indicato le singole statuizioni che non condivide, ha omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.

L'indicazione delle singole modifiche proposte era necessaria avuto riguardo alla esaustività e completezza della decisione impugnata, che si è confrontata in maniera analitica con le singole voci o capi di domanda, con i dettagliati conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio e con le singole contestazioni formulate dalla parte convenuta.

Dalla analiticità e specificità delle singole statuizioni della sentenza impugnata, correlate ai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio conseguiva per l'appellante un dovere di conformazione alle previsioni della nuova disposizione rigoroso e puntuale; in particolare l'assolvimento dei precetti contenuti nell'art. 434 c.p.c. avrebbe dovuto estrinsecarsi nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della

decisione impugnata; avrebbe dovuto estrinsecarsi in una proposta di modifica della statuizione che ha escluso alle cd pause caffè rilievo e significanza ai sensi dell'art. 5 del CCNL applicato al rapporto dedotto in giudizio; avrebbe dovuto individuare il testo di una nuova pronuncia volta a modificare le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla inesistenza della prassi aziendale dedotta dalla società, quanto al regime di fruizione dei permessi *ex* art. 5 CCNL citato.

Tanto più che nelle conclusioni formulate nell'atto di appello è domandata, in via subordinata, la rideterminazione delle somme spettanti all'appellato, rideterminazione alla quale il giudice di appello non può e non deve per comando di legge pervenire in quanto non risultano indicate in relazione alle singole doglianze i corrispondenti valori monetari delle diverse voci retributive differenziali.

L'art. 434 c.p.c. nuovo testo conferma il principio affermato dal S.C. per cui il difetto che assiste l'impugnazione, impedendo l'esame nel merito del gravame, va trattato con la dichiarazione di inammissibilità e non di nullità; con la conseguenza che la condotta processuale dell'appellato non servirà in alcun modo a «recuperare» l'appello in quanto il vizio impedisce direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata.

Avuto riguardo alla novità della questione le spese sono compensate.

P.Q.M. - Dichiara l'inammissibilità dell'appello
Spese del grado compensate.

NOTA

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in commento, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che ha accolto un ricorso avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive, condannando la parte resistente alla corresponsione della somma di euro12.853,69, oltre accessori, nonché al rimborso delle spese di lite.

La pronunzia è particolarmente interessante perché fa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in tema di requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, nel testo introdotto dall'ultima riforma del processo civile (art. 54 d.l. n. 83 del 2012 conv. con mod. in l. n. 134 del 2012), il cui ambito di operatività concerne i giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, ossia dall'11 settembre 2012.

L'art. 434, nella nuova formulazione, prevede per il rito del lavoro — al pari dell'art. 342 c.p.c. novellato, dettato per il rito ordinario — che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nel caso sottoposto all'esame dalla Corte di appello di Roma viene in rilievo la seconda parte del primo dei due punti, dal momento che si imputa all'appellante di avere omesso di indicare le modifiche proposte con riguardo a ciascuna parte della pronuncia di primo grado, pur conseguendo dalla «analiticità e specificità delle singole statuizioni della sentenza impugnata, correlate ai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio ... un dovere di conformazione alle previsioni della nuova disposizione rigoroso e puntuale».

Le argomentazioni della Corte territoriale, ricche di spunti interpretativi, impongono di soffermarsi sui possibili diversi modi di intendere i requisiti contemplati dall'art. 434 novellato e dall'omologo art. 342 c.p.c.

Le due norme, che si ispirano essenzialmente al par. 520 comma 3, frase 2, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile tedesco (v. Caponi, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *www.judicium.it*, 4; Caponi, *La riforma dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 293; Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1166; cfr. altresì Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, in *www.judicium.it*, 13; Verde, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, *ibidem*, 3), si prestano difatti sia ad una lettura nel segno di una sostanziale continuità con il testo pre-riforma, sia ad una interpretazione volta a sottolinearne invece il carattere innovativo.

In particolare, nella prima prospettiva, le modifiche apportate dall'art. 54 d.l. n. 83 del 2012 (che ha segnato la scomparsa del riferimento alla «esposizione sommaria dei fatti» ed ai «motivi specifici dell'impugnazione») risultano più formali che sostanziali, e tendenti essenzialmente a precisare i termini in cui l'onere di specificità dei motivi deve essere assolto, in linea con i principi già espressi dalla Corte di Cassazione in materia (Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 13 ss.).

Dall'altra angolazione, invece, l'avvenuta sostituzione del testo, anodino sotto tale profilo, degli artt. 342 e 434 c.p.c. con delle previsioni dettagliate, assume peculiare significato, facendo propendere per un'interpretazione rigorosa delle nuove disposizioni (Buffone, *Processo civile: le novità dopo il «Decreto sviluppo*, in *Il civilista*, 2012, 24).

La differenza tra le due impostazioni può cogliersi anzitutto in relazione all'interpretazione del requisito previsto dalla prima parte del punto 1 del comma 1 degli artt. 342 e 434 c.p.c..

La prima linea interpretativa induce invero a privilegiare un'esegesi sostanzialistica di tale requisito, in base alla quale, pur a fronte di formule generiche, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame che siano individuate con chiarezza le statuizioni investite dall'impugnazione, anche attraverso le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Stilo, *I «filtri» in appello*, in questa *Rivista*, 2013, 820), come per lo più già avveniva sulla scorta della normativa previgente (cfr., ad es., **Cass. 29 maggio 2012, n. 8548**, in *Guida dir.* 2012, 31, 66; Cass. 31 maggio 2011 n. 12032, in *Guida dir.* 2011, 37, 62; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193, in *Guida dir.* 2010, 49-50, 53; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068, in *Rep. Foro it.*, 2009, *Appello civile*, n. 62).

Diversamente, secondo l'altro modo di leggere le nuove norme, l'inciso in parola, dato il «rafforzamento» introdotto dal legislatore nel primo comma degli artt. 342 e 434 («l'appello deve essere motivato»), va inteso in termini rigorosi, per cui espressioni come «si impugna tutta la sentenza» o «si impugnano i capi di condanna» rendono l'appello inammissibile perché non specificano le parti della sentenza impugnate (Buffone, *Processo civile: le novità dopo il «Decreto sviluppo»*, cit., 15).

In quest'ottica, inoltre, quanto previsto dalla seconda parte del punto 1 fa apparire necessario che l'appellante prospetti una sorta di progetto alternativo di sentenza (sulla questione v. Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 285), essendo «il nuovo testo dell'art. 342 comma 1 c.p.c. ... pensato come un ulteriore dispositivo di filtro che ha come parametro il rispetto dei requisiti di forma-contenuto ivi previsti» (così si esprime Caponi, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, cit., 1166, secondo cui prevarrà in giurisprudenza un'interpretazione rigorosa della norma).

Seguendo l'altra impostazione, invece, il carattere di novità del requisito consiste semmai nell'imporre all'appellante «l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta» al giudice di secondo grado (Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del*

«filtro», cit., 14), riconnettendosi lo stesso per il resto al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui «il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono» (così **Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924**, in *Rep. Foro it.*, 2011, *Appello civile*, n. 63; cfr. altresì, in tema di specificità dei motivi, *ex multis*, Cass. 25 maggio 2012 n. 8355, in *Guida dir.* 2012, 32, 77; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193, cit.; Cass. 1 luglio 2009, n. 15468, in *Guida dir.* 2010, Dossier 2, 29; Cass. 18 aprile 2007 n. 9244, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 4; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, in *Foro it.*, 2000, I, 1606).

Non è univoca neppure l'interpretazione del requisito di cui al punto 2 degli artt. 342 e 434 comma 1, non essendo chiaro quali possano essere le circostanze da cui deriva la violazione della legge ed in che cosa consista la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (secondo Grossi, *Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni*, in *www.judicium.it*, 19, la richiesta di indicare le circostanze da cui deriva la violazione della legge che si imputa alla parte vincitrice in primo grado si muove «sul piano della descrizione della fattispecie concreta», per cui occorre individuare specificamente i fatti e le norme applicabili da cui ricavare la condotta illecita che si intende censurare con l'appello, e quindi «esporre perché tali circostanze siano rilevanti ai fini della decisione impugnata ed in che modo esse hanno favorito il convincimento del giudice di primo grado»; per Galletto, «*Doppio filtro» in appello «doppia conforme» e danni collaterali*, in *www.judicium.it*, 5, invece, nella norma si «prevede l'inammissibilità dell'appello se manca l'indicazione della rilevanza dell'errore di diritto»).

Si tende ad ogni modo nei primi commenti essenzialmente ad escludere che il legislatore pretenda l'enunciazione di specifici *errores in procedendo* o *in iudicando* (Costantino, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del «filtro»*, cit., 14), esigendo semplicemente che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni impugnate), sicché «l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati» (Costantino, *loc. ult. cit.*; cfr. anche Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, cit., 286). Sotto questo profilo, pertanto, il carattere innovativo del requisito consiste essenzialmente nel fatto che la nuova formulazione accentua il «profilo di causalità» (l'espressione è tratta da Fabiani, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, cit., 285), nel senso che, in ipotesi di denunzia di un errore giuridico, non è sufficiente l'indicazione di un principio di diritto diverso rispetto a quello enunciato nell'impugnata decisione, ma va esplicitato, con riguardo agli elementi di fatto emergenti dal giudizio di primo grado, il rapporto di causa-effetto tra l'errore di diritto e l'esito della lite, onde chiarire in che termini l'errore di diritto si sia tradotto nell'ingiustizia della sentenza impugnata.

Se queste sono dunque le *guide-lines* interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, è evidente che la Corte di appello di Roma — nel pronunziare correttamente con sentenza e non con ordinanza *ex* art. 348-*bis* l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 434 c.p.c. (v. sul tema Grossi, *Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni*, cit., 13; e Impagnatiello, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 297) — abbraccia l'opzione più rigorosa, partendo dal presupposto che il nuovo art.

434, prevedendo che l'appello, da proporsi come prima dell'intervento riformatore con ricorso contenente le indicazioni prescritte dall'art. 414 «deve essere motivato», non si è limitato a codificare i più severi orientamenti del S.C. in punto di specificità dei motivi di impugnazione espressi in relazione alla disposizione originaria, ma ha inteso incidere profondamente sull'architettura dell'atto di appello.

Non pare tuttavia che il venir meno, da un lato, del riferimento ai «motivi specifici» dell'impugnazione, e l'inserimento, dall'altro, dell'inciso secondo cui «l'appello deve essere motivato», siano atti a segnare un sostanziale distacco rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore del testo originario degli artt. 434 e 342 c.p.c..

Del resto, la stessa Corte di appello, nel momento in cui sottolinea che occorreva che l'appellante indicasse le modifiche proposte in ordine a ciascuna parte della sentenza impugnata, «avuto riguardo alla esaustività e completezza della decisione..., che si è confrontata in maniera analitica con le singole voci o capi di domanda, con i dettagliati conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio e con le singole contestazioni formulate dalla parte convenuta», non fa altro che applicare l'orientamento assolutamente consolidato della S.C. secondo cui quanto più è complesso l'impianto motivazionale della sentenza impugnata tanto maggiore deve essere il livello di specificità dei motivi di appello (cfr. per tutte **Cass. 19 settembre 2006, n. 20261**, in *Rep. Foro it.*, 2006, *Appello civile*, n. 95).

In secondo luogo, l'onere di «motivazione» posto a carico dell'appellante non implica necessariamente che l'atto di appello debba essere redatto «quasi come una sentenza», palesandosi conforme al nuovo testo normativo l'osservanza degli *standard* già imposti dalla Corte di cassazione, salvo soffermarsi maggiormente sul contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado.

Analogamente, non può ritenersi che «l'assolvimento dei precetti contenuti nell'art. 434 c.p.c.» avrebbe dovuto nel caso sottoposto all'esame dei giudici capitolini «estrinsecarsi nella produzione di prospetti contabili alternativi rispetto a quelli allegati al ricorso di primo grado e posti a base della decisione impugnata», mostrandosi tale corollario difficilmente conciliabile con il disposto dell'art. 437 c.p.c., che, pur se (diversamente dal nuovo art. 345 comma 3 c.p.c.) continua nel rito del lavoro ad ammettere i nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili per la decisione, tuttavia «non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali» (così **Cass. 6 marzo 2012, n. 3506**, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 3, 278).

Coglie invece indubbiamente nel segno la Corte nella parte in cui mette in risalto che, essendo i requisiti di cui all'art. 434 c.p.c. nuovo testo previsti a pena di inammissibilità, «la condotta processuale dell'appellato non servirà in alcun modo a «recuperare» l'appello in quanto il vizio impedisce direttamente al giudice di comprendere per quale motivo la sentenza dovrebbe essere riformata e in quali precisi termini debba essere motivata», secondo quanto già sostenuto dalla S.C. sotto il vigore del testo originario (v. ad es. **Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193**, cit.; Cass. 18 aprile 2007, n. 9244, in *Mass. Giust. civ.*, 2007, 4; Cass. 24 novembre 2005, n. 24807, in *Mass. Giust. civ.*, 2005,11).

Infine, del tutto condivisibile è la ravvisata correlazione tra l'art. 434 novellato e l'art. 436-*bis* c.p.c., che rende applicabili all'udienza di discussione i nuovi artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. (su dette disposizioni v. da ultimo Stilo, *I «filtri» in appello*, cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici), nell'ottica della ragionevole durata del processo, consacrata dall'art. 111 Cost.,

essendo indubbio che quanto più i motivi di appello rispecchieranno lo schema tracciato dall'art. 434 (e dall'art. 342), tanto meno discrezionale sarà la valutazione della non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di secondo grado: è questa allora la vera «rivoluzione» della riforma dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello, con cui l'interpretazione giudiziale è chiamata ormai a fare i conti.

—

Antonella Stilo

www.giuffre.it/riviste/merito